



# COMUNE DI MAGLIANO SABINA

Provincia di Rieti

Tel. 0744/910336

[info@pec.comune.maglianosabina.ri.it](mailto:info@pec.comune.maglianosabina.ri.it)

**ORIGINALE**

## ORDINANZA SINDACALE

NUM.PAR.1 DEL21-02-2019 - NUM.GEN 7 DEL 21-02-2019

**Oggetto: Limitazione vendita a consumo di alcolici in occasione delle sfilate allegoriche nei giorni 23.02.19 e 02.03.19**

### IL SINDACO

Premesso che nelle giornate del 23.02.19 e 02.03.19, si svolgeranno le consuete sfilate dei carri allegorici per le vie del centro urbano di Magliano Sabina, che tradizionalmente richiamano numerose persone;

Considerato che:

- nelle vie e piazze interessate dalla sfilata sono aperti vari esercizi per il normale servizio di somministrazione dal pubblico di alimenti e bevande;
- alle sfilate partecipano anche bambini per i quali necessita garantire idonei livelli di sicurezza ed ordine pubblico;
- nelle precedenti sfilate carnevalesche si sono registrati episodi di vandalismo e di disturbo della quiete e dell'ordine pubblico dovuti all'eccessivo consumo di bevande alcoliche tali da compromettere la pubblica incolumità dei partecipanti e lo spirito goliardico della manifestazione stessa, accompagnati, inoltre dall'abbandono, dopo l'uso, in strade e piazze di bottiglie e contenitori, spesso in frantumi;
- la predetta situazione è collegabile alla vendita per asporto di bevande, in particolare alcoliche, consumate sul suolo pubblico;

Ritenuto opportuno, procedere all'adozione del presente provvedimento consistente nella disciplina del consumo in pubblico e della vendita da asporto di bevande alcoliche nell'area interessata dalle sfilate dei carri carnevaleschi, al fine di evitare possibili pericoli sia per i partecipanti che per gli spettatori della manifestazione che hanno diritto di fruire in condizioni di assoluta tranquillità e sicurezza;

Visto l'art. 54, comma 1 lett. C, comma 4 e comma 4 bis, nonché l'art. 7 bis del D. Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il R.D. 773/1931 (T.U.L.P.S.) in particolare il titolo I, capo I, art. 1;

### ORDINA

Nelle giornate di Sabato 23.02.19 e 02.03.19, da un'ora antecedente all'inizio della sfilata dei carri allegorici (ore 14:00) fino ad un'ora dopo il termine della stessa (ore 19:00), l'osservanza delle seguenti disposizioni:

1. divieto di consumo di bevande alcoliche su suolo pubblico;
2. divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche da parte di: esercizi commerciali su aree private e pubbliche, laboratori artigianali, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, circoli privati, discoteche ed attività similari operanti nella zona interessata dalla sfilate (centro urbano di Magliano Sabina);
3. divieto di accedere ai luoghi delle manifestazioni durante gli orari sopra riportati, con bottiglie, recipienti o contenitori di vetro, e/o realizzati con materiali analoghi, e/o lattine;
4. è vietata la somministrazione e vendita di superalcolici;
5. le bevande consentite possono essere somministrate solo in bicchieri di carta salvo che la consumazione avvenga all'interno dei locali.

Le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza sono punite con una sanzione amministrativa fino ad € 500,00 con l'applicazione delle procedure previste dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689, e

costituisce prescrizione all'attività ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del R.D. 773/1931 – T.U.L.P.S., la cui violazione determina la sospensione dell'autorizzazione alla somministrazione.

## R A M M E N T A

Che comportamenti illegittimi, previsti dalla vigente normativa, comportano l'applicazione di sanzioni del Codice Penale.

Si riportano gli articoli del Codice Penale che riguardo l'alcolismo:

- Art. 686 – fabbricazione o commercio abusivi di liquori o droghe, o di sostanze destinate alla loro composizione;
- Art. 687 – Consumo di bevande alcoliche in tempo di vendita non consentita;
- Art. 688 – Ubriachezza;
- Art. 689 – Somministrazione di bevande alcoliche a minori o infermi di mente;
- Art. 690 – Determinazione in altri dello stato di ubriachezza;
- Art. 691 – Somministrazione di bevande alcoliche a persona in stato di manifesta ubriachezza.

## D I S P O N E

1. la consegna della presente ordinanza:
  - ai titolari di attività commerciali e pubblici esercizi all'interno del Centro Urbano di Magliano Sabina;
  - alla Sig.ra Fiora Francesca Valente, quale Presidente della Proloco di Magliano Sabina, - Associazione organizzatrice della manifestazione "Carnevale Maglianese;
2. l'invio della medesima:
  - a. alla Prefettura di Rieti;
  - b. al Servizio di Polizia Locale ;
  - c. al Comando Stazione Carabinieri di Magliano Sabina;
3. che sia portata a conoscenza del pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio On Line del Comune e l'affissione nei luoghi pubblici;

## I N F O R M A

- 1) a norma dell'art. 3 comma 4, e dell'art 5 comma 3, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 il responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio di Polizia Locale Comm. Mario BERNARDINI;
- 2) avverso la presente Ordinanza può essere proposto, dalla data di pubblicazione:
  - a) entro 30 giorni, ricorso gerarchico al Prefetto, per motivi di legittimità e di merito;
  - b) entro 60 giorni, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge;
  - c) entro 120 giorni, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

data 21-02-2019



IL SINDACO  
(Graziani Alfredo)

## P U B B L I C A Z I O N E N . 8 7

In data odierna, la presente ordinanza viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo comune (art. 32, comma 1, del Legge 18/06/2009 n. 69) con n.° 87

Data 21-02-2019



IL RESPONSABILE  
DELLA PUBBLICAZIONE